

2. Obiettivo peculiare del **progetto definitivo** sarà:

- pervenire ad una stima precisa dei costi dell'intervento;
- sviluppare le scelte progettuali in ogni dettaglio costruttivo, tecnico architettonico
- definire un cronoprogramma dei lavori;
- individuare le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori, compresa la definizione delle aree di servizio di cantiere e dei relativi accessi;
- ottenere tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta obbligatori per legge (ivi compresa eventuali incontri preliminari presso gli Enti medesimi per concordare le soluzioni tecniche più idonee);

3. Il **progetto esecutivo** dovrà contenere:

- tutti gli elaborati necessari per l'appalto dei lavori e dovrà altresì essere redatto con una precisione tale da permettere una corretta e completa realizzazione delle opere;

4. I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 (da art. 17 a 43) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

La progettazione dovrà tener conto delle tecnologie costruttive più idonee e sarà mirata alla realizzazione dell'opera con la massima sicurezza, in tempi brevi e certi.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante che conferisce l'incarico a qualunque titolo per le prestazioni di cui alla presente gara. In caso di incarichi collegiali ad associazioni anche temporanee (es. Ingegnere+Geologo+ecc.) e comunque a più professionisti, il suddetto compenso sarà unico e onnicomprensivo.

Art. 4 - Tempi di esecuzione dell'incarico - ritardi e penali

L'incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al precedente articolo, in tre copie cartacee firmate in originale oltre ad una copia su supporto informatico, entro 45 giorni dalla firma del contratto, la Committenza, dopo la formale consegna degli elaborati da parte del Tecnico incaricato procederà alla verifica ed alla validazione dei suddetti documenti.

Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze parziali e/o finale di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell'importo dell'incarico, da trattarsi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 15 giorni, il Committente potrà revocare ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

I termini di consegna potranno essere prorogati anche a causa del subentro di norme di legge e/o altre disposizioni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente incarico, successivamente alla firma del contratto o all'avvio anticipato dell'incarico, senza ulteriori compensi

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il compenso dovuto al Professionista sarà liquidato **in anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 pari al 20 per cento alla firma del contratto**, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione

da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il 50% della importo del contratto sarà liquidato alla validazione positiva del progetto esecutivo.

La rata di saldo verrà liquidata alla emissione del Certificato di Regolare esecuzione delle opere da parte del Direttore dei Lavori.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di regolari fatture elettroniche.